

Silvia Pelizzo

Dottore commercialista tributarista in Udine

I nuovi iper-ammortamenti

I nuovi iper-ammortamenti

Col 31.12.2025, conclusione crediti d'imposta Impresa 4.0 e Transizione 5.0

La Legge di Bilancio 2026 reintroduce gli iper-ammortamenti con alcune modifiche rispetto al passato

I nuovi iper-ammortamenti

AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE

→ beneficio per **tutte le imprese residenti in Italia**, a prescindere dalla veste giuridica, le dimensioni, il regime contabile adottato, il settore economico di appartenenza, la data della costituzione



Imprese individuali, società di persone, società di capitali, enti commerciali e stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti che rispettano la normativa sulla **sicurezza sui luoghi di lavoro e assolvono regolarmente i contributi previdenziali**



Esclusi: professionisti, imprese che determinano il reddito non analiticamente, le imprese in crisi e i soggetti sottoposti a sanzioni interdittive

I nuovi iper-ammortamenti

AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE

- ➔ Investimenti in
 - beni **materiali** (Allegato IV) e **immateriali** (Allegato V)
 - beni per **autoproduzione energia rinnovabile** (es. fotovoltaico $\geq 23,5\%$)
- ➔ strumentali,
- ➔ nuovi,
- ➔ interconnessi (\rightarrow permane l'obbligo di perizia per beni di valore $> € 300.000$; cfr. Bozza decreto attuativo);
- ➔ destinati a strutture produttive situate in Italia,
- ➔ prodotti in UE/SEE (\rightarrow richiesta dichiarazione del produttore o certificato di origine rilasciato dalla Camera di Commercio; cfr. Bozza decreto attuativo);
- ➔ effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028

I nuovi iper-ammortamenti

MISURA DELL'AGEVOLAZIONE

La misura di tali incrementi viene applicata ugualmente per tutti i beni:

- ✓ nella misura del **180%** per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- ✓ nella misura del **100%** per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- ✓ nella misura del **50%** per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.

In assenza di specifiche disposizioni normative, le soglie parrebbero dover essere annuali.

La maggiore deduzione riguarda solo Ires/Irpef e non anche ~~Irapp~~ e parte dal momento dell'interconnessione.

I nuovi iper-ammortamenti

RECAPTURE DELL'AGEVOLAZIONE

Qualora nel periodo di fruizione dell'agevolazione (= periodo di ammortamento fiscale) si verificano

- la cessione o
- la delocalizzazione,

il beneficio non si interrompe, se il bene viene sostituito con bene analogo o superiore nello stesso periodo.

Se non avviene la sostituzione, il bonus si perde solo sulle quote di ammortamento successive all'evento. Non vi è obbligo di restituire i benefici fiscali dedotti prima.

I nuovi iper-ammortamenti

ITER BUROCRATICO

Il 5 gennaio scorso è stata trasferita dal MIMIT al MEF la *bozza di decreto interministeriale attuativo*.

Permane l'iter burocratico già previsto per i crediti di imposta 4.0 e 5.0:

- ➔ comunicazione preventiva;
- ➔ comunicazione di conferma entro 60 gg dalla prima (con acconto);
- ➔ comunicazione di completamento (in ogni caso entro il 15.11.2028, prorogato di 15 gg in presenza di richiesta di integrazione documentale da parte del GSE) .

I nuovi iper-ammortamenti

CUMULO CON ALTRE AGEVOLAZIONI

Il *bonus* è cumulabile con altre agevolazioni nel rispetto del limite massimo del valore dell'investimento.

La norma esclude, invece, agli investimenti in beni materiali 4.0 che beneficiano del credito d'imposta previsto per investimenti, effettuati:

- [nel 2025 o]
- nel termine lungo del 30.06.2026, in presenza di valida prenotazione entro il 31.12.2025.

ACCONTI

Gli iper-ammortamenti non rilevano al fine del calcolo degli acconti (già dal 2026) ⁸

Silvia Pelizzo

Dottore commercialista tributarista in Udine

La nuova *dividend exemption*

La nuova dividend exemption

AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE

Le modifiche in commento riguardano unicamente i dividendi percepiti nell'ambito del **reddito di impresa**, percepiti da

- 1) Soggetti IRPEF (imprenditori individuali, società di persone) → modifica art. 59 TUIR
- 2) Soggetti IRES → modifica art. 89 TUIR.

Non è invece stato mutato il regime fiscale dei dividendi incassati dai privati.

La nuova *dividend exemption*

ATTUALE QUADRO DI INSIEME (IRPEF/IRES)

→ **tassazione del 5%** (esclusione del 95%) dell'ammontare degli:

- a) utili percepiti da soggetti passivi IRES residenti che provengano da
 - società residenti o da
 - soggetti non residenti diversi da quelli a regime fiscale privilegiato;
- b) utili percepiti da soggetti residenti passivi IRES che provengano da Paesi a regime fiscale privilegiato, qualora sia dimostrato che dalla partecipazione non consegua la “localizzazione” dei redditi in tali Stati sin dal primo periodo di possesso della partecipazione (c.d. seconda esimente);

→ **tassazione del 58,14%** (esclusione del 41,86%) dell'ammontare degli:

- a) utili percepiti da società di persone e imprenditori individuali residenti che provengano da
 - società residenti o da
 - soggetti non residenti diversi da quelli a regime fiscale privilegiato;
- b) utili percepiti da società di persone e imprenditori individuali residenti che provengano da soggetti a regime fiscale privilegiato, qualora sia dimostrato che dalla partecipazione non consegua la “localizzazione” dei redditi in tali Stati sin dal primo periodo di possesso della partecipazione (“seconda esimente”);

(segue)

La nuova *dividend exemption*

- **tassazione del 50%** per gli utili percepiti da soggetti passivi IRES residenti che provengano da soggetti a regime fiscale privilegiato, qualora sia dimostrato che essi svolgano un'attività economica effettiva (“prima esimente”);
- **tassazione al 100%** per gli utili percepiti da soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali e relativi ad azioni e quote detenute per la negoziazione;
- **tassazione al 100%** per gli utili provenienti da soggetti residenti o localizzati in Stati a regime fiscale privilegiato, sia se percepiti da soggetti IRES che da soggetti IRPEF;
- riconoscimento di un **credito d'imposta indiretto** se il soggetto passivo IRES percettore dei dividendi controlla la società estera;
- riconoscimento di **credito d'imposta indiretto e tassazione al 100%** per i dividendi percepiti da società di persone o imprenditori individuali residenti che controllino la società estera e purché sia dimostrato che quest'ultima svolga un'attività economica effettiva (“prima esimente”);
- **nessuna imposizione** per i dividendi provenienti da società estere assoggettate al regime CFC fino a concorrenza di quanto già tassato per trasparenza in capo alla società controllante residente nell'esercizio di produzione dell'utile o in caso di applicazione dell'imposta sostitutiva del 15%. Per i dividendi distribuiti da soggetti non residenti, inoltre, la detassazione è, in ogni caso, subordinata alla regola stabilita dall'art. 44, comma 2, lett. a), ovvero alla indeducibilità del dividendo corrisposto in capo al soggetto non residente erogante.

La nuova *dividend exemption*

NUOVO REGIME (IRPEF/IRES)

- **REGOLA GENERALE:** il dividendo incassato è totalmente imponibile;
- **REGIME SPECIALE:** i dividendi percepiti sono parzialmente esclusi da imposizione (95%, 50% o 41,86%) se il soggetto perceptor detiene
 - una “*partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5 per cento*”: a tal proposito la norma inoltre chiarisce che, ai fini del computo della percentuale di partecipazione, “*si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente tramite società controllate ai sensi dell’art. 2359, primo comma, numero 1), del Codice civile, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo*” o

La nuova *dividend exemption*

- “***di valore fiscale non inferiore a € 500.000***”.

L'espressione “valore fiscale” dovrebbe essere intesa nel senso di “valore fiscalmente riconosciuto”, che coincide con il costo o valore d'acquisto, tenendo conto di eventuali rivalutazioni, affrancamenti o riallineamenti con valenza fiscale, previsti da specifiche norme tributarie.

La nuova *dividend exemption*

CONSEGUENTI MODIFICHE NORMATIVE

- ✓ regime della **participation exemption** sulle plusvalenze di cui all'art. 87 del TUIR;
- ✓ normativa in materia di ritenute applicabili ai **dividendi in uscita** corrisposti a **soggetti non residenti che non applicano la normativa «Madre-figlia»** (nuovo art. 27, co. 3-ter, D.P.R. n. 600/1973): la ritenuta dell'1,20% viene ora subordinata al rispetto, anche da parte del percettore estero, delle medesime condizioni previste a livello domestico per l'applicazione della *dividend exemption*.

La nuova *dividend exemption*

EFFICACIA TEMPORALE DELLE NUOVE REGOLE

Il nuovo regime di tassazione dei dividendi si applicherà **“alle distribuzioni dell’utile di esercizio, delle riserve e degli altri fondi, deliberate a decorrere dal 1° gennaio 2026”.**



Sono esclusi dal nuovo regime i dividendi la cui distribuzione è deliberata entro il 31 dicembre 2025, anche se l’effettivo pagamento si verifica dal 1° gennaio 2026.



Principio di diritto n. 3/2022

Silvia Pelizzo


Dottore commercialista tributarista in Udine

I nuovi limiti alle compensazioni

I nuovi limiti alle compensazioni

NUOVE SOGLIE ALLE COMPENSAZIONI ORIZZONTALI

La L. n. 213/2023 (Legge di Bilancio 2024) aveva introdotto il comma 49-quinquies nell'art. 37 del D.L. 223/2006, contenente la disciplina del **divieto di compensazione orizzontale nel modello F24 in presenza di ruoli erariali scaduti > 100.000 €.**



La Legge di Bilancio 2026 riduce la citata soglia a **50.000 €**

Se i carichi superano i 50.000 €, la compensazione è vietata per l'intero importo, non solo per la parte eccedente.

I nuovi limiti alle compensazioni

A QUALI CREDITI SI APPLICA?

Il divieto riguarda **tutti i crediti d'imposta**, inclusi:

- crediti da liquidazione delle imposte,
- crediti agevolativi (R&S, crediti edilizi ex art. 121 D.L. n 34/2020, quote di crediti per investimenti in beni strumentali 4.0 o 5.0, ...)

Sono invece compensabili:

- ✓ contributi previdenziali,
- ✓ premi INAIL,

ma non possono coesistere nella stessa delega con crediti soggetti al divieto.)